REGOLAMENTO (CE) N. 2654/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 sostituisce, con effetto dal 1º gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [3], e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 [5]. Onde tener conto del nuovo regime, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2501/1999 [7]. In tale prospettiva, occorre completare il regolamento stabilendo le definizioni dei prodotti interessati da tale regime e precisare l'organismo al quale i richiedenti devono presentare le domande di aiuto. Dette disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2000;

(2) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90 è modificato nel seguente modo:

1) al paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto è versato sulla base di una domanda scritta presentata dal produttore di caseina o di caseinati all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati fabbricati la caseina e i caseinati. Nella domanda vengono indicati:»;

2) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "Latte scremato": prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, senza alcuna aggiunta e che ha subito soltanto una parziale scrematura al fine di ridurre il suo tenore di materie grasse allo 0,10 % al massimo.

b) "Caseina greggia": prodotto non solubile in acqua, ottenuto a partire da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

c) "Caseine": prodotto lavato e essiccato, non solubile in acqua, ottenuto a partire da caseina greggia o da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

d) "Caseinati": prodotti ottenuti per essiccamento di caseina o di caseina greggia trattate con neutralizzanti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2000.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[3] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[4] GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.
[5] GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.
[6] GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.
[7] GU L 304 del 27.11.1999, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione